

MARIO PISANI

“GIUSTO PROCESSO” E “PRESUNZIONE D’INNOCENZA”
NELLA RECENTE LEGISLAZIONE VATICANA

SOMMARIO: 1. Lo Stato della Città del Vaticano ed il “recepimento” (1929) dei codici penali del Regno d’Italia. – 2. La legge vaticana 21 giugno 1969, n. L, a modifica della legislazione penale e della legislazione processuale. – 3. La nuova legge vaticana sulle “fonti del diritto” (n. LXXI del 1° ottobre 2008) e la parziale *prorogatio* del “recepimento” del 1929. – 4. «Norme recanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale»: la legge vaticana n. IX dell’11 luglio 2013 – 5. (*segue*) In particolare: l’art. 35: A) il “giusto processo”; B) la “presunzione d’innocenza”.

1. *Lo Stato della Città del Vaticano ed il “recepimento” (1929)
dei codici penali del Regno d’Italia*

Con l’art. 2 del Trattato del Laterano (11 febbraio 1929) l’Italia «riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo». Il successivo art. 3 contiene le seguenti specificazioni: «L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato».

Sovrano dello Stato neo-costituito, il Sommo Pontefice emanava, sotto la stessa data, la «Legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. I», e la «Legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II».¹

Con questa seconda legge, in primo luogo si indicavano – art. 1 – le «fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano», rappresentate dal *Codex iuris canonici* e dalle costituzioni Apostoliche, oltre che dalle «leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altre autorità da lui delegate, ecc».

L’art. 3 faceva seguire delle importanti specificazioni integrative, statuendo che «Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell’art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del

¹ Per i relativi testi v. *Codice ecclesiastico*, a cura di Bertola e Jemolo, 1937, p. 75 ss.

Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti generali.»².

Quali limiti della disposta precettività *per relationem*, ed al conseguente “recepimento”, venivano contestualmente così indicate alcune specifiche riserve: «... sempre che dette leggi e regolamenti non siano contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati tra la S. Sede ed il Regno d'Italia nell'11 febbraio 1929 e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili».

Entro tali limiti, e quanto alle discipline penalistiche:

- l'art. 4, al comma 1°, così statuiva «... si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice penale del Regno d'Italia [1899], insieme alle leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente [legge]»;
- l'art. 7 così statuiva: «... si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice di procedura penale del Regno d'Italia [1913], insieme alle leggi che lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente [legge]»³.

² Secondo CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano* [1932], rist. 2005, p. 210, tale statuizione veniva a concretare un “principio”, in forza del quale, “salve le espresse eccezioni e per larghe che esse siano, la regola è che tutto l'ordinamento giuridico vigente nel Regno al 7 giugno 1929 è in vigore nello S.C.V.”.

Sulle concrete esigenze, sia di carattere contingente che di opportunità, che nel 1929 avevano portato ad operare il richiamo, a titolo di supplenza, della normativa del Regno, v. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, in appendice a CAMMEO, *rist. cit.*, p. 554.

³ Può essere apprezzato il fatto che, pur all'indomani della pacifica conclusione della “questione romana”, il neo-sovrano Pio XI non lasciasse spazi per una futura incorporazione della disciplina penalistica contenuta nei progetti italiani di codice, a quel tempo già pervenuti ad una fase avanzata di elaborazione.

Qualche anno più tardi (1933/34), Ugo ALOISI, presidente di sezione della Cassazione – lo studio dal titolo: *Sugli accordi lateranensi ed i loro riflessi in materia penale* verrà riprodotto in appendice al suo *Manuale pratico di procedura penale*, vol. IV, 1943, p. 431 ss. – così si esprimeva: “... Si verifica pertanto questa strana situazione: mentre l'Italia ha fin dal 1° luglio 1931 adottato i nuovi codici penali, informati secondo i dettami del Fascismo alla più rigorosa tutela del sentimento religioso e della stessa religione cattolica come dei suoi ministri, la Città del Vaticano mantiene in vigore i nostri vecchi codici, dai quali per le influenze demo-massoniche del tempo la religione cattolica era completamente ignorata, la bestemmia non punita e la parola «Dio» rigorosamente interdetta, come, ad esempio, per le formalità del giuramento da prestarsi da quanti, giurati o testimoni, erano chiamati a concorrere nell'amministrazione della giustizia. Si aggiunga che, sia pure per casuale incidenza, la Città del Vaticano veniva a trovarsi, rispetto a noi, nella stessa situazione della Turchia, che da alcuni anni aveva egualmente adottato il codice Zanardelli”. Ed aggiungeva: “Vero è che i codici del Regno vennero adottati dalla Santa Sede soltanto in via suppletiva (...). Ma codesta provvisorietà, che dura ormai da troppi anni e che non è dato prevedere quando potrà finire, attese le difficoltà non comuni di portare a termine le grandi riforme di leggi organiche, non dovrebbe, a nostro avviso, avere efficacia

Veniva però fatta «salva, a tenore del trattato fra la Santa Sede ed il Regno d’Italia, la facoltà di delega [art. 22] del procedimento penale per i delitti alle autorità del Regno medesimo».⁴

2. *La legge vaticana 21 giugno 1969, n. L, a modifica della legislazione penale e della legislazione processuale*

Passeranno quarant’anni prima di vedere attuate, nel settore qui in esame, delle innovazioni rispetto al quadro normativo delineato nella legge vaticana n. II del 1929, e quindi rispetto ai Codici italiani da applicarsi – come si ricorderà – «fino a che» non si fosse provveduto «con leggi proprie della Città del Vaticano».

Per l’appunto, quel passaggio verrà operato mediante i quarantacinque articoli che sostanziano la l. 21 giugno 1969, n. L, a “modifica” – come da rubrica – della legislazione penale e della legislazione processuale penale⁵.

Al primo ambito venivano dedicati i capi da I a VII della nuova legge, così ripartiti: «Adeguamento delle pene pecuniarie e dei limiti di valore» (artt. 1-5); «Della liberazione condizionale» (art. 6); «Del perdono giudiziale» (artt. 7-8); «Della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena» (art. 9-10); «Della obblazione» (art. 11); «Delle persone non imputabili o con imputabilità diminuita» (artt. 12-25); «Delle circostanze attenuanti generiche» (art. 26).

Il capo VIII era interamente dedicato alle «Disposizioni relative alla procedura penale».

L’art. 27 provvedeva, in particolare, a “sostituire” per alcuni tra gli organi giudicanti previsti dal codice del 1913 la designazione degli organi omologhi previsti nella legislazione vaticana⁶.

Più ragguardevole era il contenuto delle disposizioni contenute nell’art. 28, complessivamente orientate a consentire delle importanti deroghe rispetto alle norme codicistiche. E ciò sulla base del presupposto finalistico che il giudice vaticano l’avesse ritenuto «utile per la giustizia o la celerità del procedimento»:

di prorogare ulteriormente una situazione legislativa, che oggi sembra assai difficile giustificare e che può produrre inconvenienti non lievi (pp. 434-435).

⁴ Sulla portata del predetto art. 22 ci sia consentito di rinviare, per brevità, alla nostra voce *Giurisdizione penale* della *Enc. del dir.*, vol. XIX, 1970, p. 403, nota (110) (v. anche in PISANI, *Problemi della giurisdizione penale*, 1987, p. 56). Si aggiunga che l’art. 27, comma 5°, della legge vaticana del 1969, di cui *infra*, attribuirà al “Tribunale di prima istanza” la competenza “a giudicare (...) se un fatto è preveduto come delitto dalla legge dello Stato della Città del Vaticano e da quella italiana, agli effetti dell’art. 22 del Trattato Lateranense”.

⁵ V. in *Acta Apostolicae Sedis* [A.A.S.] 21 giugno 1969, n. 4 suppl. (e in *Ind. pen.*, 1971, p. 508).

⁶ Per un più generale ed aggiornato inquadramento v. PICARDI, *Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 1303 ss.

- la deroga nel senso di consentire (n. 1) «che il promotore di giustizia o i difensori, che assistono all'interrogatorio di una parte o all'esame di un teste o di un perito, facciano essi stessi domande alla persona da interrogare o da esaminare»⁷;
- ancor di più, ed a più ampio raggio, la possibilità (n. 2) di «autorizzare o disporre, a richiesta dell'imputato o del suo difensore, qualsiasi deroga a disposizioni del codice di procedura penale» che non fossero «stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza»;
- la possibilità, inoltre (n. 3), di «prorogare a favore dell'imputato qualsiasi termine processuale o rimettere l'imputato in termine», anche nell'ipotesi di “termini perentori”.

In armonia con quanto previsto nella richiamata deroga n. 1 – e sostanzialmente nell'ottica di quello che oggi saremmo propensi a designare come contraddittorio nella formazione della prova – l'art. 31 della nuova legge vaticana stabiliva che «l'autorità giudiziaria, procedente in fase istruttoria, può consentire che i difensori delle parti assistano ad atti dell'istruzione anche fuori dei casi previsti dall'art. 198, comma 1°, del codice di procedura penale» – e dunque al di fuori di casi di esperimenti giudiziari, perizie, perquisizioni domiciliari e ricognizioni – e può inoltre autorizzare (comma 2°) «anche l'assistenza dell'imputato e delle altre parti».

Degni di nota erano e sono anche, tra gli altri, gli artt. 32 e 33, riguardanti, in direzione innovativa rispetto al Codice italiano, la disciplina del decreto penale di condanna, e l'art. 34, concernente l'arresto, da parte della polizia giudiziaria, in flagranza di reato⁸.

Non meno notevole era la serie di disposizioni (artt. 38-45) contenute nel Capo IX della legge, intitolato «Disposizioni di coordinamento e finali».

Un particolare risalto assumevano, tra le altre disposizioni, quelle contenute, in primo luogo, nell'art. 39. Vi si stabiliva che «Per gli effetti degli articoli 4 e 7 della legge 7 giugno 1929 n. II» – e pertanto per gli effetti di cui all'operato “recepimento” dei codici italiani di diritto penale e di procedura penale – «non si tiene conto delle leggi e regolamenti entrati in vigore in Italia dopo il 31 dicembre 1924, né del Codice penale militare e delle disposizioni che lo hanno modificato o integrato».

Soltanto sotto questo profilo la nostra stampa aveva dato rilievo alla nuova legge, nel senso che si parlò di abolizione, nella Città del Vaticano, della pena di morte. Ed in effetti, proprio in forza del richiamato art. 39, oltre che dell'art. 44, n. 1 – con riferimento all'abrogazione dell'art. 4, commi 2° e 3°, della l. vaticana 7 giugno 1929, n. II – veniva meno il rinvio ricettizio, operato da quest'ultima, nei con-

⁷ Per l'ipotesi che venisse contestata l'ammissibilità delle domande, l'ultimo comma dello stesso art. 28 stabiliva che a decidere definitivamente – con conseguente “menzione nel processo verbale” – fosse, “senza formalità di deliberazione, il presidente o il giudice singolo”.

⁸ Gli artt. 36 e 37 investivano la disciplina del ricorso per Cassazione.

fronti del codice penale militare italiano del tempo, oltre che dell’art. 1 della l. 25 novembre 1926, n. 2008: disposizioni, tutte queste, che, per talune ipotesi, prevedevano l’applicazione della pena di morte⁹.

Con una considerazione di sintesi fu opportunamente rilevato che l’interesse delle innovazioni, per il settore qui in discorso, operate dalla legge vaticana del 1969, stava più nei suoi principi ispiratori che non nella sua portata pratica, «data la rarità dell’applicazione della legge penale nella Città del Vaticano»¹⁰.

3. *La nuova legge vaticana sulle “fonti del diritto” (n. LXXI del 1° ottobre 2008) e la parziale prorogatio del “recepimento” del 1929*

Verosimilmente proprio, o in particolare, per effetto di tale situazione, continuava a tardare l’approntamento di una più specifica e sistematica disciplina penalistica da parte della Città del Vaticano.

Con la nuova legge sulle fonti del diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI¹¹ – che veniva a sostituire (art. 13) quella del 1929 – Benedetto XVI, premesso l’intendimento di «procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000», dettava alcune previsioni specifiche in ordine al settore penale.

E ciò, sostanzialmente, nell’ottica di una temporanea *prorogatio* del recepimento operato nel 1929.

Mentre l’art. 7, ripartito su quattro commi, concerne – con qualche specificazione aggiuntiva – le norme penali sostanziali, quanto alle norme di procedura penale l’art. 8 così statuiva: «Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva sotto le riserve specificate nell’art. 3¹², il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane»¹³. È appena il caso di rilevare che, in tal modo, il legislatore vaticano prendeva silenziosamente le distanze dal nuovo Codice di procedura penale, che era entrato in vigore nell’ottobre 1989.

⁹ Sulla precedente, e pur parziale, vigenza della legge del 1926, concernente la “difesa dello Stato” (italiano), anche con ipotizzato riferimento alla pena di morte, v. CAMMEO, *op. cit.*, p. 210-211 e p. 225, con nota (2).

¹⁰ CIPROTTI, *Note su l’aggiornamento della legislazione penale vaticana*, in *Riv. dir. int.*, 1971, p. 40 ss.

¹¹ A.A.S., *Suppl. per le leggi e disposiz. per lo Stato della Città del Vaticano*, 79, n. 16, p. 655.

¹² Nel comma 2 di tale articolo si riproponevano le riserve, rispetto al “recepimento”, già indicate nell’art. 3 della “Legge sulle fonti del diritto” del 7 giugno 1929.

¹³ Il riferimento aggiuntivo ovviamente concerneva la richiamata disciplina vaticana del 1969.

4. «Norme recanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale»: la legge vaticana n. IX dell'11 luglio 2013

Alla non meglio definita «nuova disciplina del rito» (penale) – fino all'entrata in vigore della quale era rimasta operante la *prorogatio* di cui s'è detto – il legislatore vaticano ha provveduto, da ultimo, e ancora una volta con disposizioni di tipo novellistico, a un secolo di distanza innovando rispetto alla disciplina del codice italiano del 1913, ed alle successive e riferite modificazioni rispetto all'operato recepimento.

Con la recente legge n. IX, dell'11 luglio 2013 – riportiamo la rubrica: «Norme recanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale» – la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato una nuova normativa, composta da 48 articoli e ripartita in tre titoli¹⁴.

Il Titolo I comprende (artt. 1-31) le «Modifiche al Codice penale» [1899]; il II comprende (artt. 32-45) le «Modifiche al Codice di procedura penale» [1913]; il III comprende le «Disposizioni formali». L'ultima di queste concerne l'entrata in vigore della legge, fissata per il 1° settembre 2013.

Nel preambolo della legge, si fa specifico riferimento alla duplice circostanza che, per un verso, il «tempo trascorso» dopo il recepimento datato 1929, rendeva «opportuno l'aggiornamento di alcune disposizioni al fine di una più efficace repressione di determinate condotte criminose, comprese quelle aventi rilevanza transnazionale», e che, per altro verso, «nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la repressione di determinate condotte criminose e più articolate misure di cooperazione internazionale».

Dopo una numerosa serie di modifiche, di carattere sostitutivo od aggiuntivo, in materia penale – e dunque rispetto al testo del codice del 1899¹⁵ –, alla stessa stre-

¹⁴ Una postilla finale dà conto che il testo della legge (www.vaticanstate.va) era stato “sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1° luglio 2013”.

Per un inquadramento di carattere generale v. ASTORRI, *Le nuove leggi penali vaticane: per una sintetica riflessione*, in *Iustitia*, 2013, p. 199.

¹⁵ Tra le varie innovazioni spiccano quelle riguardanti, con l'appostazione delle relative rubriche: la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 11); il sequestro di persona (art. 12); la concussione, distintamente nelle forme della costrizione (art. 14) e della induzione (art. 15); il traffico di influenze (art. 20); l'induzione alla falsità in giudizio (art. 23) e l'intralcio alla giustizia (art. 24); l'associazione criminale (art. 25); la corruzione nel settore privato (art. 28); il riciclaggio e l'auto-riciclaggio (art. 30), e, da ultimo – art. 31 – l'abolizione dell'ergastolo, sostituito “con la pena della reclusione da trenta a trentacinque anni”.

gua, e cioè mediante sostituzioni od aggiunte al testo del codice del 1913, il titolo II interviene, in particolare, sulle seguenti tematiche, sempre con l’apporto *ex novo* delle relative rubriche: sequestro di polizia giudiziaria (art. 32); protezione dei testimoni e delle vittime (art. 33); mandato di cattura (art. 34); cose sottoposte a sequestro (art. 36); cooperazione giudiziaria e assistenza giudiziaria (artt. 37-40); confisca e sequestro (art. 41); spese di esecuzione (art. 42); detenzione provvisoria per autori di reato commesso all’estero (artt. 43-44); limite alla estradizione (art. 45).

Si è per ora omesso il riferimento all’art. 35, recante la rubrica «Giusto processo e presunzione di innocenza», perché su questi temi si focalizza la specifica indagine che verrà proposta nelle pagine seguenti, in certo modo alla fine di un itinerario che, per ragioni di completezza e sistematicità, andava ripercorso a decorrere dai suoi inizi.

5. In particolare: l’art. 35:

A) il “giusto processo”; B) la “presunzione d’innocenza”

Altro relevantissimo campo di innovazione è quello delineato dalla precedente e coeva (11 luglio 2013) legge VIII promulgata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (e del pari previamente sottoposta “alla considerazione del Sommo Pontefice”). Già la rubrica – “Norme complementari in materia penale” – sottolinea la peculiare struttura della nuova disciplina innovativa, in quanto del tutto disancorata dalla normativa codicistica del 1899. Come si fa rilevare nel preambolo, “nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la definizione di corrispondenti fattispecie penali al fine della repressione di determinate condotte criminose”. Nel titolo I della legge – “Delitti contro la persona” – si configurano i reati di discriminazione razziale (art. 1), tratta di persone (art. 2) e tortura (art. 3); il titolo II è dedicato ai “Delitti contro i minori” (artt. 4-12); il titolo III ai numerosi e vari “Delitti contro l’umanità” (artt. 13-15), a cominciare dal genocidio; il titolo IV ai “Crimini di guerra” (artt. 16-17); il titolo V ai “Delitti in materia di terrorismo o di eversione” (artt. 18-24); il titolo VI ai “Delitti mediante ordigni esplosivi o concernenti materiale nucleare” (artt. 25-30); il titolo VII ai “Delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea o contro la sicurezza degli aeroporti o delle piattaforme fisse” (artt. 31-37); il titolo VIII ai “Delitti contro le persone che godono di protezione internazionale” (artt. 38-40); il titolo IX ai “Delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope” (artt. 41-45).

L’ultima parte del preambolo della legge era così formulato: “in conseguenza dello sviluppo di reati perpetrati tramite enti aventi personalità giuridica, si rende altresì opportuno istituire un sistema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente al reato”. A tanto si è provveduto – prima del titolo XI, dedicato alle “Disposizioni finali” – con gli artt. 46-51 del titolo X (“Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivanti da reato”).

Come ricorda il testo di presentazione a firma di mons. Mamberti (segretario per i rapporti della Santa Sede con gli Stati), la riforma penale – v. Boll. della Sala Stampa della Santa Sede 11.7.2013 – è stata “completata dall’adozione, da parte del Santo Padre Francesco, di uno specifico *Motu Proprio*”, in data 10 luglio 2013 (v. *L’Osservatore Romano* del 12 luglio, p. 7), che “estende la portata delle norme” contenute nelle nuove leggi penali anche ai membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana, delle Istituzioni ad essa collegate, degli enti dipendenti dalla Santa Sede e delle persone giuridiche canoniche, nonché ai legati pontifici ed al personale di ruolo diplomatico della Santa Sede”.

L'art. 35 della nuova legge vaticana innova, rispetto al testo del codice italiano del 1913, introducendo, non per nulla in apertura del libro III, dedicato alla disciplina «Del giudizio» (art. 350 *bis*), due commi, tra di loro coordinati sotto l'unitaria rubrica, e del pari volti alla tutela di «ogni imputato».

A) Dice il 1° comma che «Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire».

Come si è già ricordato, la prima parte della rubrica evoca la nozione di «giusto processo».

Non disponendo di lavori preparatori o di una relazione illustrativa della nuova legge vaticana, non si è in grado di verificare quanto si può essere magari portati a ritenere, a prima lettura; e cioè che il richiamo di quella nozione sia in qualche modo correlativo alla nuova stesura dell'art. 111 della nostra Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999.

Orbene, può ben essere che la determinazione secondo cui l'imputato ha diritto a che il giudizio sia concluso entro un «termine ragionevole» sia stata operata sulla scia della «ragionevole durata» che il nostro neo-costituente ha prefigurato come tema di doverosa tutela legislativa. Ma è già apprezzabile, rispetto all'ipotizzata concatenazione, l'aggiunta di alcuni parametri, al contempo di esigibilità *ex ante* e di eventuale valutazione postuma, della programmatica durata. Si tratta della prospettazione dell'esigenza di «tener conto», *inter alia*, della «complessità del caso», quest'ultima ulteriormente specificata, poi, dalla modulazione correlativa all'esigenza di tener conto «degli accertamenti da compiere» e, quasi ciò non bastasse, «delle prove da acquisire».

In questo modo il legislatore vaticano ha ripreso ed arricchito, nell'ottica dell'imputato, la prospettiva finalistica globale della *celerità* del procedimento, che la precedente e richiamata legge del 1969 (v. retro, *sub* 2) addirittura indicava, all'art. 28, come possibile *ratio* di deroghe considerevoli alla disciplina codicistica.

Ma va anche detto che, ancor prima, lo stesso art. 28 indicava, allo stesso titolo, la «giustizia del procedimento» come canone – sempre affidato alla discrezionalità del giudice – la cui applicazione è prevista come idonea a dar corpo, di volta in volta, a taluna di quelle deroghe. Il che è come dire che già allora, nella legislazione vaticana, emergeva una nozione, sia pure soltanto embrionale, rispetto a quella poi delineata, in certo modo, nel nostro art. 111, di «giusto processo». Che era però, al contempo, e sotto un altro versante, una nozione assai più ampia e impegnativa, in quanto corrispondente a quella di “processo giusto”. Un processo – si vuol dire – dove la “giustizia” consiste non tanto, o non soltanto, nella corretta applicazione delle regole (poniamo: le regole del pluriemendato codice italiano del 1913), ma

in particolare e soprattutto nella giustizia del risultato, cioè della sentenza finale. Il tutto in sintonia con le antiche tradizioni e con la disciplina del generalissimo canone 221, § 2, del Codice di diritto canonico del 1983, il quale conferisce ai fedeli il diritto ad essere giudicati nel rispetto della legge applicata secondo equità («... *iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis*»).

Giovanni Paolo II avrà modo di precisare che «il giusto processo è oggetto di un diritto dei fedeli e costituisce al contempo un’esigenza del bene pubblico della Chiesa. Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettante manifestazioni di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale»¹⁶.

B) L’art. 35 della legge vaticana stabilisce poi che il nuovo comma 2° dell’art. 350 *bis* del Codice assume la seguente configurazione: «Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».

Si può ricordare, in primo luogo, che, a suo tempo, il Codice del 1913 non conteneva alcun esplicito riferimento letterale, o di tipo applicativo, alla presunzione d’innocenza.¹⁷

Va poi notato, in particolare, che la formulazione adottata dalla legge vaticana si differenzia sotto due profili da quella già consacrata nell’art. 27, comma 2°, della nostra Costituzione.

Invece della formulazione di tipo negativo – «presunzione di non colpevolezza» – a suo tempo adottata dai nostri costituenti a guisa di compromesso, nell’intento di mettere al riparo il correlativo principio dalla corrosiva neutralizzazione che ne era stata propugnata sotto il passato regime¹⁸, si è preferita la più diretta formulazione in senso positivo – «presunzione di innocenza» – ereditata dalla tradizione liberale e poi, in quegli stessi termini, riprodotta nei testi fondamentali adottati dalla comunità internazionale a tutela dei diritti dell’uomo. Si vuol far riferimento, *in primis*, all’art. 11, § 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948); all’art. 6, § 2, della correlativa Convenzione europea (1950); all’art. 14, § 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).

¹⁶ V. il discorso del 18 gennaio 1990 *Ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos anno iudiciario ineunte*, in A.A.S. 1990 (LXXXII), p. 876, .

Sullo sfondo sta il comando biblico rivolto a Mosè: “... iudices constitue in omnibus portis tuis, ut iudicent populum tuum iuxta iudicio” (Deuteronomio, 16, 18-20).

¹⁷ V., anche per i richiami, ILLUMINATI, *La presunzione d’innocenza dell’imputato*, 1979, p. 19, nota (38). Tale silenzio dava base al giudizio aspramente critico per molti anni espresso da LUCCHINI (*Elementi di procedura penale*, 5ª ed., 1921, p. 61) in merito al codice del 1913: “... nella maggior parte delle sue disposizioni (...) prevale uno spirito empiricamente reazionario, che prende le mosse dal negare assolutamente la presunzione d’innocenza”.

¹⁸ A tale riguardo ci si consenta di richiamare, per ragioni di longevità, un nostro scritto del 1965: *Sulla presunzione di non colpevolezza*, in *Foro pen.*, 1965, p. 1 (e, poi, in *Introduzione al processo penale*, 1988, p. 43).

Sotto un secondo profilo la presunzione enunciata nella legge vaticana si distingue da quella del nostro art. 27: non vi si parla, infatti, di presunzione che permane «fino alla condanna definitiva»¹⁹, ma piuttosto, e più semplicemente – e proprio sulla scia delle formulazioni sovranazionali qui riferite – di presunzione che permane, a favore dell'imputato, «sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata»²⁰.

Più in generale, l'accostamento, nell'art. 35, della nozione di «giusto processo» e di quella di «presunzione di innocenza» sottolinea efficacemente la coesistenzialità di quest'ultimo caposaldo, nelle sue virtualità molteplici, rispetto al quadro di tutele già contestualmente delineato, in forma esemplare, nella richiamata Convenzione europea²¹, volta a garantire (art. 6) il diritto ad un «processo equo» (*Droit à un procès équitable – Right to a fair trial*)²².

¹⁹ Secondo BELLAVISTA, *Sulla libertà personale dell'imputato in seguito a cassazione della sentenza di proscioglimento*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, p. 340, tale formulazione era ispirata da una sorta di «scrupolo integralista». I costituenti – per un riepilogo sul punto v. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, 1961, p. 476 – avevano respinto un emendamento del seguente tenore: «L'imputato si presume innocente sino alla sentenza, anche non definitiva, di condanna».

²⁰ Le varie tipologie di previsione testuale continuano a riproporsi: ad esempio, l'art. 5° § LVII della Costituzione brasiliana del 1988 stabilisce che «Nessuno sarà considerato colpevole sino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna», mentre l'articolo preliminare, *sub III*, della I. francese n. 2000-516, del 15 giugno 2000 (*renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes*) esordisce stabilendo che «toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi».

²¹ Rinviamo a CHIAVARIO, *La presunzione d'innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. II, 2000, p. 99.

²² E' assai significativo il fatto che il tema della presunzione d'innocenza, o di non colpevolezza, continua ad essere oggetto dell'attenzione e dell'elaborazione critica da parte della dottrina, anche su scala internazionale: oltre agli AA. già richiamati nelle note precedenti v., in particolare: ESSAÏD, *La présomption d'innocence*, Rabat, 1971; SCHUBARTH, *Zur Tragweite der Grundsatzes der Unschuldsvermutung*, in *Basler Studien zur Rechtswissenschaft*, 1978; VAZQUEZ SOTELO, «Presunción de inocencia» del imputado e «intima convicción» del Tribunal, Barcellona, 1984; MORTON e HUTCHINSON, *The Presumption of Innocence*, Toronto, 1987; KIRÁLY, *Significato e valore della presunzione d'innocenza*, in *Ind. pen.*, 1992, p. 5; AA.VV. (Centre Français de Droit Comparé), *La présomption d'innocence en droit comparé*, Parigi, 1998; FARTHOUAT, *La présomption d'innocence*, in *Justices*, n. 10/1998; MONTAÑES PARDO, *La presunción de inocencia*, Pamplona, 1999; AA.VV. (Institut de Criminologie de Paris), *La présomption d'innocence*, Parigi, 2004; E. ZAPPALÀ, *La présomption d'innocence confrontant système italien et charte eur. des droits fondamentaux*, in *Problèmes actuelles de science criminelle*, XVI, Aix-Marseille, 2003; LAZERGES, *La présomption d'innocence en Europe*, in *Arch. de pol. crim.*, 2004, p. 127; GUILHERMONT, *Qu'appelle-t-on «présomption d'innocence»?», ibid.*, 2007, p. 4; HENRION, *La nature juridique de la présomption d'innocence*, Montpellier, coll. Thèses, III, 2006; PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009.